



**COMUNE DI MARANELLO**

Provincia di Modena

---

**REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E L'  
ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI  
TELEFONIA MOBILE**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. -32 del 22/05/2007, divenuto esecutivo dal 18/06/2007 per avvenuta pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 38 del vigente statuto comunale

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/11/2020

CAPO I – OBIETTIVI E FINALITA’ .....	- 3 -
Art. 1 – Campo di applicazione.....	- 3 -
Art. 2 – Obiettivi e finalità .....	- 3 -
Art. 3 – Definizioni .....	- 3 -
CAPO II – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.....	- 4 -
Art. 4 – Programmi annuali delle installazioni.....	- 4 -
Art. 5 – Autorizzazione di singole installazioni di impianti fissi per la telefonia mobile .....	- 5 -
Art. 6 – Informazione .....	- 5 -
Art. 7 – Documentazione tecnico-amministrativa .....	- 6 -
Art. 8 – Rilascio dell’ autorizzazione.....	- 7 -
Art. 9 – Impianti mobili per la telefonia mobile.....	- 8 -
Art. 10 – Spese di istruttoria .....	- 8 -
CAPO III – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.....	- 9 -
Art. 11 – Territorio urbanizzato e urbanizzabile .....	- 9 -
Art. 12 – Territorio extraurbano.....	- 10 -
Art. 13 – Divieto di installazione .....	- 10 -
Art. 14 – Impianti esistenti.....	- 11 -
CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLI .....	- 11 -
Art. 15 – Vigilanza e controlli.....	- 11 -
Art. 16 – Osservazione di altre disposizioni.....	- 11 -

## CAPO I – OBIETTIVI E FINALITA’

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’ art. 8, comma 6 della L. 22 Febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l’ installazione e l’ esercizio, nel territorio del Comune di Maranello, degli impianti di telefonia mobile di cui al capo III della L.R. n. 30 del 31/10/2000 “Norme per la tutela dell’ ambiente dall’ Inquinamento elettromagnetico” e s. m. e i.

### Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Il Comune di Maranello, attraverso il presente regolamento, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) Minimizzazione dell’ esposizione all’ inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili;
- b) Contenimento degli impatti visivo e ambientale delle strutture per telefonia cellulare, stabilendo delle prescrizioni alle quali i gestori dovranno attenersi e indicando agli stessi le aree idonee e disponibili in cui ubicare gli impianti;
- c) Equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l’ esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- d) Trasparenza dell’ informazione alla cittadinanza.

2. Ai fini del contenimento degli impatti e dei vincoli all’ uso del territorio, nonché della più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Maranello esercita altresì le funzioni di cui all’ art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, ed attua il coordinamento delle diverse richieste, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

### Art. 3 – Definizioni

a) Impianto per la telefonia mobile: è un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o colegamenti in ponte radio, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti per la telefonia mobile possono essere *fissi* o *mobili*.

b) Area di ricerca: è un ambito territoriale del raggio di 150 metri all’ interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l’ installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale.

c) Sito puntuale di localizzazione di un impianto: è la specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a del presente articolo, identificata mediante estremi catastali e/o

indicazione della via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Maranello.

d) Riconfigurazione di un impianto esistente: è compresa in questa definizione qualsiasi modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compresa l'installazione di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo a nuove emissioni o modifichino quelle esistenti ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

e) Catasto degli impianti esistenti: è l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale – e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente – corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di una esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

f) Ricettori sensibili: Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- I. Le attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza;
- II. Le attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza;
- III. Le attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza;
- IV. Gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale;
- V. Le zone di parco classificate A e le riserve naturali ai sensi della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6.

g) Edificio: è qualunque costruzione stabile, dotata di copertura, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani). Rientrano tra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.

## **CAPO II – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE**

### **Art. 4 – Programmi annuali delle installazioni**

1. Al fine di coordinare ed autorizzare le installazioni di impianti per la telefonia mobile, i gestori dovranno presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di installazioni da effettuarsi nell'anno successivo, indicando i siti puntuali di localizzazione degli impianti nonché le eventuali aree di ricerca, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000. Il programma, che dovrà corrispondere alle finalità e agli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà contenere la documentazione tecnica prevista all'art. 8 comma 9 della L.R. 30/2000 e dalla direttiva applicativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 20 febbraio 2001.

2. Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia mobile nel territorio, perseguendo la razionalizzazione, l'accorpamento e l'

ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso l'individuazione, la condivisione e la messa a disposizione di aree ed immobili pubblici.

3. Per gli scopi di cui al comma precedente, è obbligatorio, ove possibile, l'accorpamento di più impianti sulla stessa struttura portante (co-siting), al fine di ridurre al minimo il numero dei pali installati. A tal fine ogni struttura portante dovrà essere idonea ad ospitare gli apparati rice-trasmittenti di almeno tre gestori. L'impossibilità del co-siting dovrà essere dimostrata attraverso idonea documentazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, che metta in evidenza le aree di copertura del segnale in relazione alle antenne più vicine su cui può essere disposto il co-siting oltre tutti gli ulteriori elementi necessari a consentire una approfondita valutazione da parte dagli enti preposti e/o da soggetti terzi qualificati individuati dell'Amministrazione Comunale.

4. Il soggetto proponente il programma deve indicare espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

5. Nella predisposizione dei programmi annuali i gestori del servizio sono tenuti a verificare prioritariamente la disponibilità di aree di proprietà comunale compatibili con le proprie esigenze tecniche, nonché sotto il profilo sanitario, urbanistico-edilizio e ambientale.

## **Art. 5 – Autorizzazione di singole installazioni di impianti fissi per la telefonia mobile**

1. Qualora non sia stato possibile prevedere l'inserimento di una installazione nell'ambito del Programma Annuale delle installazioni, il gestore può motivatamente richiedere l'autorizzazione, per il rilascio della quale si applicano le medesime procedure previste per il programma stesso.

2. Per l'autorizzazione di singoli impianti collocati nelle aree di ricerca del Programma Annuale delle installazioni per i quali il Comune ha già espresso il parere di conformità urbanistica ed ambientale si applica la procedura di pubblicazione di cui successivo art. 6.

3. Durante il periodo di esame e approvazione del Programma Annuale delle installazioni non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca urbanisticamente ed ambientalmente compatibili.

## **Art. 6 – Informazione**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla L. n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 195/2005 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

2. Sono soggetti a pubblicizzazione il Programma annuale e le singole richieste di installazioni puntuali non previste nell'ambito del programma annuale.

3. Sono esclusi dalla procedura di pubblicizzazione i programmi annuali che prevedono solamente aree di ricerca.

4. Il Comune dà notizia della presentazione dei programmi, qualora previsto, tramite avviso di deposito all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e su un giornale ad ampia diffusione locale.

5. Nei 15 giorni successivi la scadenza della pubblicazione all' Albo Pretorio potranno essere presentate eventuali osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

## **Art. 7 – Documentazione tecnico–amministrativa**

1. I suddetti programmi dovranno essere corredati della documentazione sottoelencata prodotta in cinque copie cartacee ed una copia completa su supporto informatico:

- a) Cartografia in scala 1:5000 della porzione di territorio comunale interessata dalle nuove installazioni, con l' indicazione dei siti puntuali preesistenti, i siti in progetto e le eventuali aree di ricerca, completa di nomenclatura e di tutti i dati utili alla ubicazione dei siti (coordinate geografiche, via, numero civico, ecc.);
- b) Progetto dell' impianto contenenti le caratteristiche del sito e comprendente:
  - Elaborati grafici in scala 1:200;
  - Inserimento fotografico;
  - Altitudine e coordinate geografiche del punto o della zona di installazione;
  - Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l' indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d' uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall' impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- c) Relazione tecnica concernente le caratteristiche radioelettriche e la valutazione strumentale, comprendente:
  - Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
  - Scheda tecnica dell' impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all' irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
  - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
  - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
  - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
  - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
  - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne installate su edifici, planimetria dell' edificio in scala 1:100 corredata dei prospetti verticali con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma preveda l' installazione di impianti microcellulari, oltre alla documentazione di cui al punto 1, è richiesta la seguente:

- Lunghezza sbraccio;
- Inserimento fotografico;
- Prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con l' indicazione di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...); la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni etc ... ).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

## **Art. 8 – Rilascio dell' autorizzazione**

**1.** L' autorizzazione del programma annuale delle installazioni e l' autorizzazione alla localizzazione delle singole installazioni sarà rilasciata, oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 30/2000 e della direttiva applicativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 20 febbraio 2001, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) Compatibilità urbanistico-edilizia consistente nel rispetto dei criteri contenuti nel presente Regolamento, anche ai fini della minimizzazione degli impatti negativi, nell' osservanza dei vincoli posti dalla L.R. n. 30/2000, nella conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici e nell' acquisizione del parere del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Maranello;
- b) Compatibilità ambientale consistente nell' acquisizione del parere tecnico comprensivo di valutazioni ambientali e sanitarie predisposto dall' ARPA sentita la AUSL, e del parere tecnico del Servizio Ambiente del Comune di Maranello;
- c) Rispetto del divieto di localizzazione di cui all' art. 9 della L.R. 30/2000 e dell' art. 9 della delib. G.R. n. 197/2001. A tale scopo, per prossimità, deve intendersi una distanza inferiore a 200 metri;
- d) Acquisizione dei pareri di altri enti titolari di competenze attribuite per legge, ove richiesti da specifiche disposizioni;
- e) Rispetto delle procedure di cui al comma 6 dell' art. 8 della L.R. n. 30/2000;
- f) Avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui al punto 8.2 dell' art. 8 della citata delib. G.R. n. 197/2001 e all' art. 9 del presente Regolamento;

**2.** Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni rispettivamente dalla presentazione del programma o dell' istanza di localizzazione delle singole installazioni dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, cui vanno presentati sia i Programmi annuali, sia le richieste delle singole installazioni.

3. Le autorizzazioni riguardano solo gli impianti localizzati in siti puntuali. Per le aree di ricerca, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell' autorizzazione alla prescritta procedura (previa pubblicazione ed acquisizione pareri) in seguito ad inoltro di apposita istanza.

## **Art. 9 – Impianti mobili per la telefonia mobile**

1. Per impianto mobile si intende l' impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito e limitato.

2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere previsti:

- A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
- Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell' autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Parere favorevole di ARPA e AUSL;
- Descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell' impianto mobile;
- Localizzazione dell' impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di qualunque genere, avvenimenti sportivi, ecc...) il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3

5. In ogni caso, al termine prefissato, l' area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione devono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d' obbligo alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste all' art. 17 della L.R. n. 30/2000.

6. E' vietata l' installazione temporanea di impianti mobili per la telefonia mobile in tutti i casi previsti dall' art. 9 della L. n. 36/2001, dall' art. 9 della L.R. n. 30/2000 e dalla Delib. G.R. n. 197/2001.

## **Art. 10 – Spese di istruttoria**

1. Le spese di istruttoria di sola competenza del Comune di Maranello, di cui al punto 8.2 dell' art. 8 della Delib. G.R. n. 197/2001, sono quantificate in € 517,00 per istruttorie che non richiedono effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti e in € 775,00 per istruttorie che richiedono sopralluoghi e accertamenti. A tali importi dovranno aggiungersi le spese di spettanza

degli altri soggetti che svolgono attività istruttoria, nel limite massimo stabilito al citato punto 8.2.

2. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato a favore del Comune al momento del rilascio dell' autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

### **CAPO III – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

#### **Art. 11 – Territorio urbanizzato e urbanizzabile**

1. E' fatto divieto di installare nuovi impianti per la telefonia mobile negli ambiti territoriali che costituiscono oggetto di particolari tutele e salvaguardia, in considerazione delle caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. L' installazione degli impianti sulle coperture dei complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale è consentita alle condizioni dell' art. 9 della Legge Regionale n. 30 del 31 Ottobre 2000.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente articolo, per gli impianti posti sulle coperture di edifici, attraverso la concertazione tra Comune e Gestori, devono essere trovate soluzioni che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Gli impianti, per forma e per dimensioni, non devono creare alterazioni percettive nei confronti di edifici o ambiti sottoposti a vincoli conservativi o tutele, e l' impatto visivo non deve essere apprezzabile dal piano stradale, dagli spazi pubblici e di uso pubblico e dalle vedute degli edifici contermini;
- b) Dovrà essere ottenuto parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio;
- c) Dovranno essere soddisfatte le prescrizioni in materia di costruzioni in zona sismica;
- d) Dovranno essere favorite soluzioni tecnologiche innovative (es. microcelle) diverse dalle stazioni radio base tradizionali, capaci di impatti visivi ininfluenti sull' ambiente in cui vengono inserite.

3. Per tutti i nuovi impianti per la telefonia mobile siti all' interno del territorio urbanizzato o urbanizzabile, sia su pali, sia su coperture di edifici, è obbligatorio, ove possibile, l' accorpamento di più impianti sulla stessa struttura portante (co-siting), al fine di ridurre al minimo il numero dei pali installati. A tal fine, le strutture destinate ad ospitare le nuove installazioni dovranno essere dimensionate in modo da poter sostenere gli impianti di almeno tre gestori.

4. Allo scopo di ridurre al minimo l' impatto ambientale, dovranno essere adottate tutte le misure atte ad armonizzare l' inserimento dell' impianto nell' ambiente circostante, attraverso l' utilizzo di colorazioni opportune, siepi e vegetazione di mascheramento, schermature degli apparati, ecc.

5. Gli armadi che custodiscono le apparecchiature (shelter) dovranno essere posizionati in modo da limitare al massimo l' impatto visivo, anche attraverso l' utilizzo di siepi o alberature a copertura.

6. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l' obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell' esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente. A tal fine, per prossimità, deve intendersi una distanza inferiore a 200 metri.

## **Art. 12 – Territorio extraurbano**

1. Per gli ambiti di territorio extraurbano dovrà privilegiarsi la collocazione in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, torri piezometriche, distributori di carburante, ecc) e, nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere privilegiate le ubicazioni in prossimità di alberature, se non vincolate, già presenti sul territorio.

2. Occorre evitare posizionamenti in corrispondenza di tratti costituenti cannocchiali prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici del paesaggio agrario modenese (piantate, prati stabili, provane di ville, ecc).

3. Anche in territorio extraurbano, allo scopo di minimizzare il numero di strutture ospitanti gli impianti per la telefonia mobile, è obbligatorio, ove possibile, l' accorpamento di più impianti sulla stessa struttura portante (co-siting). A tal fine, le strutture destinate ad ospitare le nuove installazioni dovranno essere dimensionate in modo da poter sostenere gli impianti di almeno tre gestori.

4. Per gli impianti posti sulle coperture di edifici, attraverso la concertazione tra Comune e Gestori, devono essere trovate soluzioni che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Gli impianti, per forma e per dimensioni, non devono creare alterazioni percettive nei confronti di edifici o ambiti sottoposti a vincoli conservativi o tutele e l' impatto visivo non deve essere apprezzabile dal piano stradale, dagli spazi pubblici e di uso pubblico e dalle vedute degli edifici contermini;
- b) Dovrà essere ottenuto parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio;
- c) Dovranno essere soddisfatte le prescrizioni in materia di costruzioni in zona sismica;

## **Art. 13 – Divieto di installazione**

1. Non sono ammessi impianti fissi di telefonia mobile nelle seguenti aree, ambiti o zone territoriali, salvo le limitazioni consentite dall' art. 9 della Legge Regionale n. 30 del 31 Ottobre 2000:

- a) Sugli immobili sottoposte alle tutele di cui al D. Lgs. 42/2004, nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze degli stessi;

- b) Sugli immobili sottoposti dagli strumenti urbanistici vigenti a vincoli conservativi e di tutela, nelle aree di pertinenza e nelle immediate vicinanze degli stessi;
- c) nelle aree sottoposte dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alle prescrizioni di cui ai seguenti articoli: art. 17 (zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), art. 19 (zone di particolare interesse paesaggistico ambientale), art. 20B (particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: calanchi), art. 20C (particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: crinali), art. 21A (zone ed elementi di interesse storico-archeologico), art. 22 (insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane), art. 24A (elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica), art. 24B (elementi di interesse storico testimoniale: viabilità panoramica), art. 24C (strutture di interesse storico testimoniale), art. 25 (zone di tutela naturalistica), art. 26 (zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità), art. 27 (zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità);
- d) nelle aree di cui all' art. 9 della L.R. n. 30/2000.

### **Art. 14 – Impianti esistenti**

1. Per tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento, sarà verificata, alla scadenza dei contratti di locazione in essere, la conformità ai criteri di localizzazione di cui agli artt. 11, 12 e 13, prevedendo, qualora necessario, la rimozione e/o la rilocalizzazione delle strutture giudicate non conformi.

## **CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLI**

### **Art. 15 – Vigilanza e controlli**

- 1. Ai fini dell' attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dall' ARPA e dall' AUSL competenti per territorio.
- 2. Competono ad ARPA e AUSL le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:
  - Il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici previsti nel presente Regolamento e nella vigente Normativa;
  - La verifica del mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

### **Art. 16 – Osservazione di altre disposizioni**

- 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di inquinamento elettromagnetico, i regolamenti comunali e gli strumenti urbanistici vigenti.